

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Consiglio di Stato

in sede giurisdizionale (Sezione Terza)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 5726 del 2016, proposto dal Ministero dell'Interno, in persona del Ministro *pro tempore*, rappresentato e difeso per legge dall'Avvocatura Generale dello Stato, presso i cui uffici è domiciliato in Roma, alla via dei Portoghesi, n. 12;

contro

Il signor (OMISSIS), non costituitosi in giudizio;

per la riforma

della sentenza del T.A.R. per l'Umbria, n. 128/2016, resa tra le parti;

Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

(OMISSIS)

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO e DIRITTO

1. Con l'atto n. 9 del 23 giugno 2014, il Questore della provincia di Terni ha vietato all'appellato di accedere a tutti gli impianti sportivi siti nel territorio nazionale e all'estero, come individuati nel medesimo atto, per il periodo di un anno.

Il provvedimento ha richiamato i fatti accaduti in data 31 maggio 2014, rilevando che l'appellato – nel corso della partita di calcio giovanile Ternana-Torino, disputata nella 'categoria Beretti' – ha partecipato 'attivamente' ai tafferugli che si sono verificati nel settore 'distinti B'.

2. Col ricorso di primo grado n. 645 del 2014 (proposto al TAR per l'Umbria), l'interessato ha impugnato il provvedimento emesso dal Questore in data 23 giugno 2014 e ne ha chiesto l'annullamento per violazione di legge ed eccesso di potere, contestando di essere il responsabile dei fatti e lamentando che il medesimo provvedimento gli ha impedito di svolgere la sua attività di calciatore, quale tesserato della società Ternana.

Il TAR ha accolto la domanda cautelare dell'interessato, con l'ordinanza n. 153 del 20 novembre 2014 (confermata da questa Sezione con l'ordinanza n. 791 del 19 febbraio 2015, in ragione della già disposta fissazione dell'udienza del 29 maggio 2015 per la definizione del primo grado del giudizio).

Con la sentenza n. 128 del 2016, il TAR ha poi accolto il ricorso ed ha annullato il provvedimento del Questore, salvi gli ulteriori provvedimenti, compensando le spese del giudizio.

In particolare, il TAR:

- ha ritenuto che, dalla documentazione acquisita, non si potrebbe desumere 'con certezza' che l'originario ricorrente abbia avuto una 'presenza attiva' durante i tafferugli, nel corso dei quali sono stati commessi atti di violenza;

- ha osservato che il Questore di Terni avrebbe dovuto tenere conto «dell'interesse del ricorrente alla conservazione dell'attività lavorativa», perché – pur potendo «impedire il manifestarsi di ulteriori comportamenti» - avrebbe però potuto evitare di «precludergli l'esercizio del lavoro di calciatore con gli allenamenti e la partecipazione all'attività sportiva, fermo restando il divieto per tutto il resto».

3. Con l'appello in esame, il Ministero dell'Interno ha chiesto che, in riforma della sentenza del TAR, il ricorso di primo grado sia respinto.

Con i primi due motivi dell'atto d'appello, il Ministero ha dedotto che – contrariamente a quanto rilevato dal TAR – dalle indagini svolte e dalla documentazione acquisita nel corso del giudizio (specificamente indicata) risulta l'effettiva sussistenza dei fatti posti a base del provvedimento del Questore, poiché l'appellato ha partecipato attivamente ai tafferugli.

Con il terzo motivo dell'atto d'appello, il Ministero ha dedotto che «la qualità di tesserato FIGC dell'odierno appellato ... costituisce elemento idoneo ad aggravare, e dunque a rendere censurabile con maggior severità, il suo coinvolgimento in un episodio di violenza nell'ambito di una manifestazione sportiva», deducendo che comunque non si può condividere la statuizione del TAR di annullamento dell'atto impugnato.

4. Così sintetizzate le deduzioni del Ministero dell'Interno, ritiene la Sezione che l'appello sia fondato e vada accolto, nei limiti di seguito specificati.

5. Per quanto riguarda l'effettiva commissione della condotta posta a base del provvedimento del Questore, ritiene la Sezione che – per quanto rileva nel presente giudizio – non si possano avere ragionevoli dubbi al riguardo.

Dalla nota della Questura di Terni n. 23/14 del 9 giugno 2014, dalla annotazione della medesima Questura di data 6 giugno 2014 e dai verbali di sommarie informazioni redatti in data 3 e 9 giugno

2014, emerge con chiarezza non solo la dinamica dei tafferugli verificatisi nel corso della partita di calcio del 31 maggio 2014, ma anche l'attiva partecipazione dell'appellato, dettagliatamente descritto non solo nel suo abbigliamento, ma anche identificato con l'ausilio delle immagini visive, nel mentre colpiva al volto un tifoso (v. le «progressive 00'24" e 00'50"»), restando a sua volta colpito da un altro tifoso all'arcata sopraciliare sinistra dall'estremità dell'asta di una bandiera (v. la «progressiva 00'26"»).

Le risultanze delle immagini raccolte trovano comunque conferma dalle dichiarazioni delle persone informate dei fatti, sicché – in riforma della sentenza appellata – vanno respinte le censure dell'interessato, sulla insussistenza dei presupposti necessari per l'emanazione del provvedimento del Questore.

6. Si deve pertanto passare al terzo motivo d'appello, col quale il Ministero dell'Interno ha dedotto che la sentenza impugnata erroneamente avrebbe attribuito rilevanza alla circostanza che l'appellato è un 'tesserato' ed ha dedotto altresì che il Questore di Terni – contrariamente a quanto ritenuto dal TAR - non avrebbe dovuto valutare se precludere o meno all'interessato anche «gli allenamenti e la partecipazione all'attività sportiva».

6.1. Per la definizione di tale motivo d'appello, va premesso che:

- nella motivazione dell'atto impugnato in primo grado, il Questore non ha attribuito alcun rilievo al fatto che l'appellato sia un 'tesserato', né ha menzionato tale circostanza tra le premesse;

- la sentenza appellata, nell'argomentare nel senso che il Questore avrebbe dovuto valutare se precludere o meno anche «gli allenamenti e la partecipazione all'attività sportiva», ha ritenuto che anche tale mancata valutazione (oltre al dubbio sulla identificazione del responsabile) non poteva che condurre all'annullamento integrale del provvedimento del 23 giugno 2014.

6.2. Ciò posto, osserva la Sezione che – in sede di emanazione del provvedimento che dispone nei confronti di un 'tesserato' il divieto di accedere alle manifestazioni sportive, in applicazione della legge n. 401 del 1989 – il Questore è titolare del potere discrezionale (di per sé insindacabile in sede giurisdizionale) di valutare se il destinatario di tale misura – anche in ragione della gravità della sua condotta - non debba svolgere l'attività sportiva da tesserato e neanche frequentare l'impianto sportivo che sia utilizzato dalla società per la quale svolge la propria attività.

Nella prassi, risulta che i Questori si siano specificamente posti la questione sul se consentire o meno ai tesserati, destinatari del d.a.s.p.o., di continuare a svolgere attività sportiva (tanto che di alcune relative fattispecie si è occupata la Sezione in sede cautelare, mirando gli interessati – con l'atto d'appello - ad ottenere la sospensione integrale degli effetti dei divieti: Sez. III, 1° aprile 2016, n. 1065; Sez. III, 28 aprile 2016, n. 1535; Sez. III, 4 ottobre 2016, n. 4384).

6.3. Nel caso in esame, è decisivo considerare che il Questore di Terni – nell'intero provvedimento impugnato in primo grado – non ha dato atto della qualità di 'tesserato' del destinatario della misura, né – di conseguenza - ha valutato se egli possa o meno svolgere attività sportiva o partecipare agli allenamenti della propria squadra.

Limitatamente alla determinazione 'implicita' di non consentire tali attività, ritiene la Sezione che sussista effettivamente il difetto di motivazione, dedotto in primo grado.

7. Stando così le cose, ritiene la Sezione che i primi due motivi dell'appello del Ministero sono fondati e vanno accolti, mentre il terzo motivo è fondato nella parte in cui ha lamentato che il TAR ha erroneamente annullato *in toto* il provvedimento del Questore, per il fatto che non è stata valutata la qualità di 'tesserato' dell'originario ricorrente.

Pertanto, in parziale riforma della sentenza impugnata, il ricorso di primo grado va respinto, con riferimento alla misura in sé del d.a.s.p.o. emesso in data 23 giugno 2014, mentre va mantenuta ferma la statuizione del TAR di annullamento, limitatamente alla mancata determinazione del Questore sulla possibilità che l'appellato possa continuare l'attività sportiva o gli allenamenti con la propria squadra.

Pertanto, in sede di esecuzione della presente sentenza, il Questore effettuerà questa valutazione.

Le spese e gli onorari dei due gradi del giudizio possono essere compensate tra le parti.

P.Q.M.

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Terza) accoglie l'appello nei sensi e nei limiti di cui in motivazione e per l'effetto:

- respinge il ricorso di primo grado n. 645 del 2014, nella parte in cui è stato impugnato il d.a.s.p.o. emesso dal Questore di Terni in data 23 giugno 2014 (i cui effetti sono ripristinati per effetto della presente sentenza);
- mantiene ferma la statuizione del TAR di annullamento del medesimo d.a.s.p.o., unicamente quanto alla mancata valutazione del Questore di consentire o meno che l'interessato possa effettuare l'attività sportiva o gli allenamenti presso la propria squadra, nel corso del periodo di esecuzione del divieto (dovendo dunque il Questore pronunciarsi in ordine a tale possibilità).

Compensa tra le parti le spese e gli onorari dei due gradi del giudizio.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Così deciso in Roma, presso la sede del Consiglio di Stato, Palazzo Spada, nella camera di consiglio del giorno 3 novembre 2016